Autorizzazione unica ambientale (AUA) per uno stabilimento/impianto di essiccazione di sansa vergine e segatura di faggio

T.A.R. Abruzzo - Pescara, Sez. I 15 giugno 2022, n. 232 - Passoni, pres.; Lomazzi, est. - Andreassi ed a. (avv.ti C. e M. Di Tonno) c. Regione Abruzzo (Avv. distr. Stato) ed a.

Ambiente - Stabilimento/impianto di essiccazione di sansa vergine e segatura di faggio - Autorizzazione unica ambientale (AUA).

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

La Provincia di Chieti, con determina n.939 del 15 ottobre 2015, rilasciava a Sirolli srl l'autorizzazione unica ambientale (AUA) per lo stabilimento/impianto di essiccazione di sansa vergine e segatura di faggio, sito in contrada Sodera, nel Comune di Poggiofiorito, per l'attività di produzione e commercio di biomasse per riscaldamento, della durata di anni 15. Con atto n.276 del 16 novembre 2016, la Regione Abruzzo, a seguito della sentenza TAR Abruzzo-Pescara n.239 del 2016, aggiornava detta autorizzazione nel senso di precludere le possibilità di riutilizzo delle acque di "prima pioggia". Il 9 febbraio 2021 i Sigg.ri Franco Andreassi, Maria Bellosguardo, Roberto Curti, Nicola D'Alleva, Lorenzo Nanni, Cesare Cicconetti, Nicola Smigliani, Francesca Andreassi, Giandomenico Ballerini, Bruno Ballerini, Carlo Fedele, Federica Civitarese, Franco D'Ambrosio, Rosalia Cerasoli, Lorenzo Di Carlo, Massimino Ivo Smigliani, Romina Paola Masciarelli, Rosanna Cicconetti, Tommaso Salviani, Andrea Ciccocioppo, Giovanni Lucalzi e Fiorino Tupone presentavano istanza volta all'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione, con aggiornamento, ex art.278, comma 1c del D.Lgs. n.152 del 2006, e di irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'art.279, commi 1, 2, 2 bis, 3, 4 del D.Lgs. n.152 del 2006.

In riscontro alla predetta istanza, con nota n.93269 del 10 marzo 2021, la Regione Abruzzo comunicava che occorreva accertare in modo inequivocabile la riaccensione dell'impianto di essiccazione, con verifiche in corso, prima di avviare i procedimenti richiesti, e che allo stato difettavano quindi i presupposti sia per la revoca che per le sanzioni.

Gli istanti presentavano ricorso diretto all'accertamento del silenzio-inadempimento dell'Amministrazione e all'annullamento del predetto foglio del 10 marzo 2021, deducendo la violazione degli artt.269, 271, 278, 279 del D.Lgs. n.152 del 2006, degli art.1, 2, 3 della Legge n.241 del 1990, degli artt.9, 32, 41, 97 Cost. nonchè l'eccesso di potere per difetto di istruttoria, perplessità, contraddittorietà, falso supposto di fatto.

I ricorrenti, premessa la propria legittimazione ad agire, come già ritenuto da questo Tribunale in precedenti pronunce rese sulla vicenda, nel merito hanno fatto presente che (1) sussisteva l'obbligo della Regione di fornire risposta all'istanza del 9 febbraio 2021 e che la nota dell'Amministrazione del 10 marzo 2021 aveva mera valenza soprassessoria; che trattavasi poi di potere vincolato della Regione, tenuto conto che la stessa Amministrazione, con ordinanza del 15 febbraio 2018, aveva stabilito che l'impianto in questione, da spegnersi a seguito di un guasto occorso, poteva essere riacceso previo ripristino funzionale, con attività riavviabile solo previo accordo con l'ARTA; che l'impianto tuttavia era rientrato in funzione il 21 dicembre 2020, ma l'ARTA con nota del 12 gennaio 2021 non aveva dato l'assenso; che la sanzione rappresentava un atto dovuto, considerata la riattivazione in difetto del detto assenso.

Gli interessati inoltre, in via subordinata, hanno sostenuto che (2) la riaccensione dell'impianto era stata accertata con documento fotografico allegato alla segnalazione del 5 gennaio 2021 e mediante accertamento della Polizia locale; che con foglio del 28 gennaio 2021 l'ARTA riferiva di emissioni non a norma per i parametri CO e COT.

Veniva in ultimo avanzata richiesta istruttoria, avente ad oggetto il registro ex art.2.8, la tabella riepilogativa degli interventi, ex art.3.2, la certificazione degli analizzatori in continuo, ex art.3.3, l'archivio dei dati rilevanti ed elaborati, ex art.5.4, la documentazione attestante le prove di riaccensione nei mesi di febbraio-aprile 2019, la comunicazione di riaccensione inviata all'ARTA, il riscontro dell'ARTA, il verbale congiunto di avvenuta riaccensione, il provvedimento attestante l'avvenuto rispetto delle ulteriori condizioni prescritte e in particolare la conformità dell'impianto alla configurazione autorizzata con l'AUA, le prove di funzionamento e calibratura del misuratore.

Sirolli srl si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, illustrandone con successiva memoria, dopo ampia ricostruzione dei fatti, in rito l'inammissibilità per difetto di legittimazione e interesse dei ricorrenti, nel merito l'infondatezza del ricorso medesimo.

Nel frattempo i ricorrenti rinunciavano all'istanza cautelare, essendo stato spento l'impianto.

La Regione si costituiva in giudizio per il rigetto del ricorso, deducendone l'infondatezza nel merito, dopo aver riportato le circostanze fattuali della vicenda.

Con altre memorie i ricorrenti e la Società controinteressata ribadivano i rispettivi assunti.

Seguivano le repliche dei primi.



Nell'udienza del 13 maggio 2022 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.

Il Collegio tralascia l'esame dell'eccezione di rito di inammissibilità del ricorso, per difetto di rilevanza, stante l'infondatezza nel merito del medesimo, dunque da respingere.

Va dipoi rigettata anche la richiesta istruttoria formulata dai ricorrenti, risultando la causa, in relazione ai motivi di gravame dedotti, corredata di tutti gli elementi in fatto per essere definita, grazie alla copiosa documentazione prodotta da tutte le parti costituite.

Nel merito, quanto ai motivi sub 1 e 2, considerato peraltro che già con sentenza TAR Abruzzo-Pescara n.316 del 2018 venivano ritenuti insussistenti i presupposti per la revoca dell'AUA, occorre in ogni caso evidenziare che la Regione Abruzzo, con nota n.93269 del 10 marzo 2021, forniva pronto e puntuale riscontro all'istanza dei ricorrenti del 9 febbraio 2021, come agevolmente evincibile dalla lettura dei suddetti atti, chiaramente in base ai dati in quel momento in suo possesso, con verifiche ancora in corso, non emergendo dunque in alcun modo intenti dilatori sulla richiesta dei privati (cfr. rispettivamente all.16,19 al ricorso).

A ciò va aggiunto che la nota regionale del 15 febbraio 2018, riferita all'immediata cessazione dell'esercizio dell'attività per un guasto occorso, con conseguente pericolo di travalicamento del limite delle emissioni ammesse, possibilità di riaccensione previo ripristino funzionale dell'impianto e attività riavviabile previo accordo con l'ARTA (cfr. all.4 al ricorso), non rileva, giacchè tra il dicembre 2020 e il gennaio 2021 si era proceduto per qualche giorno solo a operazioni di accensione in prova con cippato di faggio e di idropulizia dell'essiccatore, in ragione del lungo periodo di fermo (cfr. foglio n.2080 del 4 marzo 2021 dei Carabinieri Forestali, all.16 atti Regione); che dunque non poteva assumere rilievo sul punto nemmeno la comunicazione del 12 gennaio 2021 dell'ARTA sul mancato assenso alla riaccensione a regime dell'impianto (cfr. all.13 al ricorso); che del pari irrilevante risultava quindi la segnalazione del 5 gennaio 2021 con documento fotografico allegato e l'accertamento della Polizia Locale.

Giova ancora evidenziare che la richiesta di riaccensione in regime transitorio per giorni 7 presentata da Sirolli srl veniva espressamente autorizzata dalla Regione con nota n.137939 del 7 aprile 2021, alle condizioni di cui al punto 9 della nota del 17 marzo 2021 e attenendosi al parere del 30 marzo 2021 dell'ARTA (cfr. all.13 atti controinteressata); che detta riaccensione aveva effettivamente luogo dal 3 maggio 2021 al 7 maggio 2021, allorchè si procedeva per lo spegnimento dello stesso (cfr. all.17 atti controinteressata); che le operazioni venivano condotte sotto il controllo e la vigilanza dell'ARTA, in relazione alla suindicata nota regionale del 17 marzo 2021 e al proprio parere del 30 marzo 2021 (cfr. verbali del 4 e 5 maggio 2021 dell'ARTA, all.15, 16 atti controinteressata); che dunque superata appare la pregressa nota del 28 gennaio 2021 dell'ARTA, emessa in vista della suindicata riaccensione in regime transitorio (cfr. all.10 atti controinteressata).

Ne consegue che non appaiono sussistenti i presupposti per la richiesta revoca dell'AUA e l'applicazione di sanzioni amministrative e che l'impugnata nota regionale del 10 marzo 2021 si sottrae alle censure dedotte.

In considerazione dei fatti di causa sussistono nondimeno giuste ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti. P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, respinge il ricorso n.201/2021 indicato in epigrafe.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

(Omissis)

